



DIPARTIMENTO DI FISICA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B)**

BANDO N. 103/2013

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 896 del 28.03.2011 e modificato con DR n. 4246 del 5 dicembre 2011;

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del **15/05/2013**

VISTA la delibera del Consiglio/Giunta di Dipartimento del 15/05/2013 con la quale è stato, tra l'altro, deliberato di incrementare l'importo dell'assegno di ricerca, rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione (articolo 3.1 del Regolamento) nella misura del 25.070,37 (lordo complessivo);

VISTA la copertura economica garantita con fondi FIRB2012 GAP

DISPONE

Art. 1

(Progetto di ricerca)

E' indetta una procedura selettiva pubblica per l'attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B)

Cat. B, Tip. I

Responsabile: **Proff. Stefano Giagu, Andrea Messina**

SSD: **FIS/01**

Titolo della Ricerca: **Sviluppo di algoritmi di trigger innovativi eseguiti da processori grafici per l'esperimento ATLAS ad LHC.**

Argomento del colloquio: **trigger, algoritmi di pattern recognition, calcolo parallelo, trigger, fisica in collisioni adroniche.**

presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

Art. 2

(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno avrà la durata di **1 anno** e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2011. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.



L'importo lordo annuo è € 21.160,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento di Fisica cura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3 Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono comunque titolo preferenziale.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine in prima istanza, sarà sufficiente fornire un'autocertificazione dei titoli in possesso in lingua originale e tradotti di conseguenza in lingua italiana. Il vincitore, invece, dovrà fornire entro un mese dai risultati finali i titoli di studio tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, anche in fotocopia.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art. 4 (Domanda e termine di presentazione)

Le domande di partecipazione alla selezione sono presentate per via telematica attraverso il seguente sito: <https://server1.phys.uniroma1.it/physmg/ext/bandipub/main.php> entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.



Nella domanda di partecipazione on-line, i partecipanti debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni se è previsto il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Fisica, Ufficio Assegni di Ricerca. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario da inesatta indicazione della e-mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e per eventuali problemi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/autocertificazione titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti (il vincitore consegnerà Dichiarazione di valore di cui all'art.3)
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (**Allegato A**), ai sensi dell'art. 22 comma 3 L. 240/2010, fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'5.

Art.5 (Titoli e curriculum professionale)

Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf:

- certificato di laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- eventuale titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- eventuali pubblicazioni scientifiche.

Si consiglia di fare riferimento a tal fine al Curriculum Vitae con l'elenco delle Pubblicazioni scaricabile su https://www.phys.uniroma1.it/fisica/Assegni_Ricerca-modulistica .

E' facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei sopraindicati titoli in originale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.



Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**Allegato B**) in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana autocertificata come conforme al testo. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni redatte in lingua inglese. Il vincitore, invece, dovrà presentare entro un mese dal risultato finale le traduzioni dei titoli in possesso in lingua italiana certificata come conforme al testo dalle competenti autorità; precisamente, dovrà presentare detti documenti prima della firma del contratto.

Art. 6 (Selezione)

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente)
- Voto di laurea
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa
- Colloquio

I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dello stesso.

Art. 7 (Colloquio)

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sul progetto di ricerca di cui all'art 1 del presente bando.

L'avviso per la presentazione all'eventuale colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati (selezionare la relativa casella/voce sulla domanda di partecipazione telematica). L'avviso è inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame.

Il colloquio può essere svolto per via telematica (teleconferenza), spetta alla Commissione esaminatrice decidere tale modalità, dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure, previo accertamento dell'identità del candidato.



In tal caso il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 8
(Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica, su proposta del Consiglio/Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante; uno di essi dovrà fuori area / SSD (settore scientifico disciplinare)

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 9
(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, in prima istanza, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Art. 10
(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il vincitore dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e nel firmare il contratto accetterà integralmente quanto recita il Regolamento di Ateneo relativo agli Assegni di Ricerca pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica, oltre che sul sito di Ateneo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 485 e 486 del codice Penale.

Art. 11
(Diritti e doveri)

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni



per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.



L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13
(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14
(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questo Dipartimento e pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento, sul sito dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Roma, 06/06/2013
Prot. n. 376

IL DIRETTORE
Prof. Egidio Longo



ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Io sottoscritto/a
nato il a.....
(prov.) codice fiscale consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010

DICHIARO

di usufruire del dottorato di ricerca senza borsa di studio dal al
(totale mesi/anni) presso.....

di essere stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010:
dal al (totale mesi/anni)
presso
dal al (totale mesi/anni)
presso
dal al (totale mesi/anni)
presso

di non essere mai stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010.

di essere stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010:
dal al (totale mesi/anni)
presso
dal al (totale mesi/anni)
presso
dal al (totale mesi/anni)
presso

di non essere mai stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010:

Indicare eventuali periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.....
.....

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data (FIRMA)



ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

Al Direttore del Dipartimento

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a(provincia.....) il
codice fiscale attualmente residente
a
via c.a.p.
telefono email:.....

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 sulle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

CHE TUTTI I DATI PERSONALI, LA DOCUMENTAZIONE CITATA, I TITOLI, L'ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E QUANT'ALTRO ELENCATO NELLA DOMANDA DI CONCORSO E NEL CV, **DEL BANDO PER ASSEGNO N.** DEL CORRISPONDONO AL VERO.

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 , che i dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che all'interessato competono i diritti di cui agli art 7,8,9 del D.l.vo 196/2003.

Roma, li.....

Il/La dchiarante (1).....

Si allega fotocopia documento di riconoscimento.

(1) Ai sensi dell'art. 38 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente a mezzo posta, via fax o tramite un incaricato.